

Sovraindebitamento

Concordato, out l'imprenditore
che ha cessato l'attività — p. 29

Concordato minore, l'attività cessata esclude l'imprenditore individuale

Sovraindebitamento

**Il Tribunale di Bari applica
l'indirizzo della Cassazione
e respinge la domanda**

**Tre anni dopo la liquidazione
è comunque possibile
accedere all'esdebitazione**

Giovanbattista Tona

Non può accedere al concordato minore il piccolo imprenditore individuale che abbia cessato l'attività con cancellazione dal Registro imprese. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con un decreto del 15 febbraio 2024, dando una prima applicazione a un indirizzo della presidenza della Cassazione sui presupposti di ammissibilità dell'istituto oggi disciplinato dall'articolo 74 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Questa norma prevede che professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale – esclusi solo i consumatori – possano formulare ai creditori una proposta di concordato minore per ridurre il debito, stabilendo nuovi tempi e modalità di pagamento in base a un piano e al fine di ottenere l'esdebitazione.

Gli orientamenti contrastanti

L'articolo 33, comma 4, del Codice della crisi prevede che per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese tale proposta è inammissibile.

Tuttavia, interpretando l'articolo 65 che sembra ammettere in via generale la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di soluzione della crisi da sovraindebitamento per professionisti e imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, alcuni giudici di merito avevano ritenuto che la preclusione al concordato minore dovesse riguardare solo gli imprenditori collettivi e non anche gli imprenditori individuali (così i pronunciamenti del Tribunale di Ancona dell'11 gennaio 2023 e del Tribunale di Napoli Nord del 3 gennaio 2023).

Altri, come il Tribunale di Torino (decreto del 24 luglio 2023), avevano invece affermato che la norma ostativa al concordato minore si basava sulla circostanza della cancellazione dal Registro imprese e quindi sulla mancanza di continuità aziendale, non sulla natura collettiva o individuale dell'imprenditore.

Il contrasto era stato evidenziato dalla Corte di appello di Firenze che con un'ordinanza del 20 giugno del 2023 aveva rimesso alla Corte di cassazione la risoluzione preliminare della questione di diritto ai sensi dell'articolo 363-bis del Codice di procedura civile circa la possibilità di accesso al concordato minore per l'imprenditore individuale cessato.

L'esclusione

Con decreto della Prima presidente del 26 luglio 2023, n. 22699, il rinvio pregiudiziale è stato dichiarato inammissibile perché la questione doveva ritenersi risolta in base al principio di diritto già affermato, con riferimento alla procedura di concordato preventivo, da Cassazione 4329/2020 e da Cassazione 21286/2015, e secondo il quale «il

combinato disposto degli articoli 2495 del Codice civile e 10 della legge fallimentare impedisce al liquidatore della società cancellata dal Registro imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere, stante la finalità non solo liquidatoria, ma volta alla risoluzione della crisi d'impresa di quella procedura, il concordato preventivo, con conseguente inammissibilità della domanda presentata».

Poiché la cancellazione dal Registro imprese si applica anche alle imprese individuali, con procedimento che può essere attivato anche d'ufficio in caso di decesso o irreperibilità dell'imprenditore o di mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, alla norma di cui all'articolo 33 del Codice della crisi non può attribuirsi natura innovativa, perché espressamente estende al concordato minore un indirizzo applicativo formatosi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare.

Se la scelta del legislatore è quindi di continuità, secondo il Tribunale di Bari, non può ravvisarsi alcun contrasto con il dettato dell'articolo 65 del Codice della crisi perché in favore degli imprenditori minori non sono di per sé applicabili tutte le procedure di composizione della crisi, ma di volta in volta quelle accessibili in base alle disposizioni che ne regolano i presupposti specifici.

Potranno comunque avvalersi del beneficio dell'esdebitazione, che, in base all'articolo 282 dello stesso Codice, diviene un vero e proprio diritto decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASFERIMENTO AZIENDALE NON È CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE

La Corte di Cassazione con la sentenza n.10243 del 16 aprile scorso ha chiarito che una cessione aziendale,

per quanto totalitaria, non è assimilabile alla cessione della partecipazione societaria poiché vanno considerati gli effetti giuridici delle operazioni che sono diversi e non riquilificabili.



IL QUADRO

DS6901

DS6901

La giurisprudenza

Per l'articolo 33 del Codice della crisi l'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese non può accedere al concordato minore. Alcuni tribunali hanno però ammesso gli imprenditori individuali basandosi sull'articolo 65 che richiama la possibilità di avvalersi di tutte le procedure di composizione della crisi. Altri tribunali hanno invece espresso un orientamento diverso

La Cassazione

La Cassazione ha chiarito che l'articolo 33 del Codice non ha natura innovativa: la questione era già stata risolta per il concordato preventivo.
Cassazione, decreto del 26 luglio 2023, n.22699

Nessun contrasto normativo

L'esclusione dell'imprenditore individuale cancellato dal Registro imprese non è in contrasto con l'articolo 65 del Codice della crisi in quanto in favore degli imprenditori minori non sono di per sé applicabili tutte le procedure di composizione della crisi, ma quelle accessibili in base alle disposizioni che ne regolano gli specifici presupposti.
Tribunale di Bari, decreto 15 febbraio 2024